

“La Carità di Santa Luisa” Organizzazione di Volontariato

Torino, Via Nizza n. 24

STATUTO

Art. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita, conformemente alla Carta Costituzionale, alle norme del Codice Civile, e al D.Lgs. 117/2017, e successive integrazioni, l'Organizzazione di Volontariato denominata **“LA CARITA' DI SANTA LUISA ODV” siglabile “CHARITE' ODV”**.

La denominazione dell' Organizzazione di Volontariato sarà automaticamente integrata dall' acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.

ART. 2 - SEDE

La sede legale dell'Organizzazione di Volontariato è in Comune di Torino. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria. Il trasferimento della sede legale deve essere comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l' Organizzazione è iscritta.

Art. 3 - DURATA

La durata dell'Organizzazione di Volontariato non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista dagli artt. 14 e 20 del presente Statuto.

Art. 4 - SCOPO - FINALITA' E ATTIVITA'

4.1. L'Organizzazione di Volontariato è cristiana, apartitica, democratica e senza fini di lucro. Si ispira a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e più precisamente al modello di San Vincenzo de Paoli che, nel 1617 in Francia, fondò le prime "Charité", gruppi di volontari che vivevano l'Amore per Gesù Cristo nel Servizio a favore dei più poveri. Santa Luisa de Marillac e le Figlie della Carità furono le storiche e naturali collaboratrici delle “Charité”. I poveri erano resi partecipi del servizio, non solo fruitori, e a loro volta, aiutavano altri poveri.

Le Figlie della Carità di San Vincenzo de Paoli hanno fermamente desiderato e voluto che il servizio alle Persone senza dimora di via Nizza 24 in Torino, per il quale tante fra loro si sono prodigate nel tempo, continuasse la sua opera di carità in collaborazione con laici impegnati a sostenerla secondo le finalità e gli obiettivi del Carisma Vincenziano. Alla “Charité”, nella persona del suo Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo, di tutti i Soci e i Volontari, è affidata l’eredità di San Vincenzo di servire i poveri “con amore e dolcezza perché solo per l’amore ricevuto essi perdoneranno il pane che si offre loro”.

4.2. In particolare l’Organizzazione di Volontariato, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 117/2017, e successive integrazioni o modificazioni, esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui sopra, e precisamente ha per oggetto le seguenti attività:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, della legge 328/2000, e successive modificazioni, e prestazioni di cui alla legge 104/1992 e 112/2016 e successive modificazioni;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- c) ogni attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi e lavorativi promuovendo l’assistenza e l’accoglienza delle Persone senza dimora e in grave difficoltà, italiane e straniere, nel riconoscimento della piena dignità umana e nell’accompagnamento verso una ritrovata ed effettiva cittadinanza;
- d) l’accoglienza umanitaria e di integrazione sociale dei migranti;
- e) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 166/2016, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni, servizi a sostegno delle persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- f) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, e promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

4.3. Le attività di cui al presente articolo dello Statuto sono svolte dall’Organizzazione di Volontariato principalmente nell’ambito del territorio della regione Piemonte e prevalentemente a favore di terzi e tramite prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

4.4 L’Organizzazione di Volontariato può esercitare anche attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del D.Lgs. 117/2017, e sue successive integrazione o modifiche. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dagli Associati. Nel caso in cui l’Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell’art. 13, comma 6, del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

L'Organizzazione di Volontariato può svolgere attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, con la precisazione che, ai sensi dell'art. suddetto, l'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza, conformemente alle disposizioni vigenti in materia di Enti del Terzo Settore.

Art. 5 - PRECISAZIONI SULL'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

5.1 L'attività di volontariato dovrà essere svolta nel rispetto dei limiti di cui all'art. 17 e seguenti del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche o integrazioni.

L'Organizzazione di Volontariato è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i Volontari che svolgono la loro attività per l' Organizzazione in modo non occasionale, ai sensi dell'Art. 17 C.2 che prevede:

“Il volontario e' una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un Ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà”.

L'attività del Volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al Volontario possono essere rimborsate dall'Organizzazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e con le modalità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. Le spese sostenute dal Volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000 n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni).

5.2 L'Organizzazione di Volontariato, avvalendosi di Volontari, è tenuta ad assicurarli contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Ogni forma di rapporto economico con l'Organizzazione di Volontariato derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di Volontario.

L'Organizzazione di Volontariato può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta, conformemente a legge. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei Volontari.

Art. 6 - PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Organizzazione di Volontariato durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- a) beni mobili e immobili che sono o diverranno di proprietà dell' Organizzazione di Volontariato;
- b) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all' Organizzazione di Volontariato;
- c) eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza del bilancio.

L'Organizzazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- contributi privati;
- contributi dello Stato, di Enti e Istituzioni Pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di Organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- attività "diverse" di cui all'art.6 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni;
- attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 7 - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO - ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO - ESERCIZIO SOCIALE - LIBRI SOCIALI

7.1 Il patrimonio dell'Organizzazione di Volontariato, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sopra precisate.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai soggetti di cui all'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche e integrazioni, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si considerano in ogni caso distribuzioni indirette di utili le ipotesi individuate all'art. 8, comma 3 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni. Conseguentemente, è fatto obbligo per l'Organizzazione di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività statutariamente previste.

7.2 L'esercizio sociale dell'Organizzazione di Volontariato ha inizio a termine, rispettivamente, il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il

Bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.Lgs 117/2017 e sue successive modifiche e integrazioni e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea degli Associati entro il mese di Aprile.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell' Organizzazione di Volontariato, almeno 30 giorni prima dell' Assemblea e può essere consultato da ogni Associato.

7.3 L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il Libro degli Associati;
- b) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
- d) l'Associazione deve tenere il Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli Organi di Controllo nominati.

Art. 8 - ASSOCIATI DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

8.1 Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche o integrazioni, il numero degli Associati è illimitato.

Possono fare parte dell'Organizzazione tutte le persone fisiche che condividono gli scopi e le finalità dell'Organizzazione e si impegnano spontaneamente e gratuitamente per la loro attuazione.

Vi possono essere Associati Sostenitori che promuovono e sostengono le attività dell'Associazione senza parteciparvi nell'esercizio quotidiano, ai sensi dell' art. 17 del D.Lgs. 117/2017, comma 6.

8.2 L'adesione all'Organizzazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 9 del presente Statuto.

Art. 9 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

9.1 L'ammissione di un nuovo Associato, da deliberarsi dal Consiglio Direttivo, è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato con la quale si impegna a rispettare lo Statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Organizzazione.

Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza da parte del Consiglio Direttivo, che deve essere sempre motivato e comunicato per iscritto entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, è ammesso ricorso all'Assemblea degli Associati da parte dell'interessato.

Il ricorso all'Assemblea degli associati è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione inviata mediante lettera con ricevuta di ritorno.

Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi Associati nel Libro degli Associati dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

9.2 La qualità di Associati si perde:

- per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'Organizzazione per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con mezzi elettronici certificati, e il recesso ha effetto immediato;
- per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Organizzazione;
- per morosità dal mancato pagamento della quota annuale, trascorsi due mesi dal sollecito scritto;
- per causa di morte.

L'esclusione degli Associati è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per gravi motivi. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestate per iscritto le motivazioni consentendogli facoltà di replica entro 30 giorni al Consiglio Direttivo mediante lettera di raccomandata con ricevuta di ritorno o con mezzi elettronici certificati. Nel periodo del suddetto procedimento le attività dell'Associato vengono sospese.

La perdita della qualifica di Associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Organizzazione sia all'esterno per designazione o delega.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente a un Associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto ad alcun rimborso delle quote annualmente versate né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Organizzazione.

Art. 10 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli Associati godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell' Organizzazione di Volontariato e alla sua attività.

Gli Associati hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Organizzazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Organizzazione di Volontariato;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, dagli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Gli Associati sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Organizzazione di Volontariato;

- al pagamento nei termini della quota associativa, annualmente stabilita dall'Assemblea degli Associati. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 11 - ORGANI DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Sono organi dell'Organizzazione di Volontariato:

- a) L'Assemblea degli Associati;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente.

Art. 12 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

12.1 L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Organizzazione di Volontariato. Essa regola l'attività della stessa ed è composta da tutti gli Associati.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli Associati (iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Soci) in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

Ciascun Associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro Associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Nessun Associato può rappresentare più di due Associati.

12.2 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro Associato appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.

12.3 L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli Associati aventi diritto di voto.

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 10 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli Associati.

12.4 Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni o le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

12.5 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'Organizzazione di Volontariato.

E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 13 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati intervenuti o rappresentati.

Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli Associati presenti o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche o integrazioni;
- b) discute e approva i programmi di attività;
- c) elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- d) nomina e revoca, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'Organizzazione di Volontariato;
- e) nomina e revoca, se previsto, l'Organo di Controllo;
- f) nomina e revoca, se previsto, il Collegio dei Probiviri;
- g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- j) approva l'eventuale Regolamento e le sue variazioni;
- k) delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- l) delibera sull'esclusione dei Soci;
- m) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- n) delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi Associati;
- o) delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Organizzazione stessa;

p) determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli Associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 7 del presente Statuto.

Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli Associati ed inserite nel Libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 14 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 12 del presente Statuto.

Per deliberare lo scioglimento dell'Organizzazione di volontariato e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati.

Per deliberare eventuali modifiche dell'Atto Costitutivo o dello Statuto occorre la presenza, in proprio o per delega, di 3/4 (tre quarti) degli Associati e la decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO

15.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 fino a un massimo di 15 consiglieri scelti fra gli Associati, che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di due mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'art. 2382 C.C. . Almeno due dei componenti del Consiglio Direttivo devono essere eletti tra le Figlie della Carità di San Vincenzo de Paoli.

15.2 L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

15.3 Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.

15.4 Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese dell'Organizzazione di Volontariato, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Organizzazione di Volontariato; cura la tenuta del Libro di cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

15.5 Il Segretario, ferma la responsabilità prevista dall' art. 15 del D.Lgs.117/2017, si occupa del disbrigo delle pratiche amministrative, in particolare:

- provvede all'aggiornamento del Libro dei Soci;
- provvede all'aggiornamento del Registro dei Volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

- redige e conserva i Verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo;
- è responsabile della custodia degli atti dell'Associazione.

Pur conservandone la responsabilità, il Segretario può venire aiutato nei suoi compiti da Soci volontari scelti dallo stesso.

15.6 In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza o esaurimento dell'elenco dei non eletti o di loro indisponibilità l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

15.7 Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

15.8 Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Organizzazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea degli Associati.

15.9 Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Organizzazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

In particolare esso:

- a) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redige e presenta all'Assemblea il Bilancio e la Relazione di Missione ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche o integrazioni;
- c) delibera sulle domande di nuove adesioni;
- d) sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei Soci;
- e) sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli Associati e gli eventuali contributi straordinari;
- f) propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 4, comma 4 del presente Statuto;
- g) ha facoltà di costituire Comitanti, a cui partecipano gli Associati o esperti anche non associati, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi o progetti.

15.10 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in caso di assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

15.11 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni tre mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia

materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà più uno dei componenti.

15.12 La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 7 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

15.13 I Verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

15.14 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

15.15 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

15.16 L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Art. 16 – PRESIDENTE

16.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.

16.2 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Organizzazione di Volontariato; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Organizzazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea degli Associati.

16.3 In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

16.4 Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 17 - ORGANO DI CONTROLLO

17.1 Qualora se ne ravvisi la necessità ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive

modifiche o integrazioni, può essere nominato dall'Assemblea un Organo di Controllo anche monocratico.

17.2 Nel caso in cui l'Organo di Controllo sia scelto tra gli Associati, lo stesso non può essere retribuito.

17.3 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti e almeno un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro; si applica il disposto di cui all'art. 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche o integrazioni.

17.4 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5,6,7 e 8 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche o integrazioni, e attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del predetto D. Lgs. e successive modifiche o integrazioni. Il Bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

17.5 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi.

Art. 18 - ORGANO DI VIGILANZA CARISMATICA VINCENZIANA

E' d'obbligo istituire un Organo di Vigilanza Carismatica Vincenziana, anche monocratico, nominato dall'Assemblea dei Soci dell' Organizzazione di Volontariato. Tale Organo vigilerà sulle attività associative rispondenti ai fini e agli obiettivi del "Carisma Vincenziano" e avrà funzioni consultive e di indicazione delle strategie e delle azioni operative.

Dovrà essere costituito da membri (da 1 a 3) proposti dalla Congregazione delle Figlie della Carità di San Vincenzo de Paoli e dei Preti della Missione. Oltre ai compiti e alle funzioni sopra citati, dovrà essere informato sulle principali scelte del Consiglio Direttivo. Potrà assistere alle riunioni dello stesso e a quelle dell'Assemblea, con facoltà di intervento e senza diritto di voto.

Una volta l'anno redigerà una Relazione sulle attività sociali in specifica relazione al Carisma.

Avrà facoltà di demandare al Collegio dei Probiviri (se nominato) la valutazione di attività censurabili e di provvedimenti operativi nei confronti dei Soci e del Consiglio Direttivo dell'Organizzazione di Volontariato.

Art. 19 - IL SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

19.1 Qualora sia previsto per legge ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. e sue successive modifiche o integrazioni, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio. In tal caso la revisione legale dei conti può essere affidata all'organo di controllo sindacale qualora tutti i suoi componenti siano iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

19.2 Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i Soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.

19.3 Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.

19.4 Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 5 anni e può essere rinominato fino a tre volte consecutive.

19.5 Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Organizzazione di Volontariato, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art.20 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Può essere nominato dall'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che si comporrà di tre membri che avranno il compito di vigilare sul rispetto del presente Statuto e di giudicare riguardo eventuali controversie e divergenze nella vita associativa e nello svolgimento del servizio dell'Organizzazione di Volontariato. Restano in carica fino a revoca o dimissioni. Il loro incarico viene svolto a titolo gratuito. Le decisioni del Collegio dei Probiviri vengono prese sulla base dei principi del buon senso e dell'equità, e la loro funzione è di composizione amichevole.

Art. 21 - COMITATI TECNICI

Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea degli Associati, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire comitati tecnici ai quali partecipino gli Associati o esperti anche non Associati, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'Organizzazione di Volontariato intende promuovere.

Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee guida di intervento del comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 22 - SCIoglimento

22.1 L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Organizzazione di Volontariato con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche o integrazioni.

22.2 In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Organizzazione di Volontariato, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1 del 117/2017 e sue successive modifiche o integrazioni), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

22.3 Il suddetto parere è reso entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 82/2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

22.4 L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Art. 23 - NORMA FINALE

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.Lgs.117/2017 e sue successive modifiche o integrazioni con i relativi decreti attuativi, e della normativa nazionale e regionale in materia.